



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice del lavoro Giovanni Mimmo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 215296 del ruolo generale dell'anno 2006 promossa

DA

, elettivamente domiciliato in Roma via Antonio Bertoloni n. 41,
presso lo studio del procuratore Avv. Massimo Spada che lo rappresenta e difende come
da procura estesa in calce al ricorso

OPPONENTE

CONTRO

INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma via Nizza n. 35, in
persona del legale rappresentante *pro-tempore* il vice presidente vicario Maurizio
Andriolo, elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n. 35 presso lo studio del
procuratore Avv. Paolo Boer che lo rappresenta e difende come da procura estesa a
margine della memoria di costituzione

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 giugno 2006, il ricorrente proponeva opposizione
avverso la cartella esattoriale n. 068.2006.01138513.29.000 notificata il 10 maggio
2006 con la quale l'ente concessionario alla riscossione Esatri S.p.A. intimava il
pagamento della somma di euro 21.760,58 per un credito vantato dall'Inpgi per
contributi previdenziali dovuti per lo svolgimento di attività giornalistica professionista
per gli anni dal 1998 al 2001. Affermava l'insussistenza della pretesa creditoria

dell'Inpgi in quanto egli aveva svolto attività giornalistica, quale direttore di un giornale denominato "Corriere Europa" esclusivamente a titolo volontario e gratuito e non aveva percepito in relazione a tale attività alcun reddito. Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Roma l'Inpgi chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale.

Si costituiva l'Inpgi, affermando che l'opponente aveva nel 1997 presentato richiesta di iscrizione alla gestione speciale Inpgi per il lavoratori autonomi dichiarando che svolgeva attività giornalistica quale collaboratore, ma che non aveva, nonostante i solleciti in tal senso, provveduto ad inviare le dichiarazioni reddituali obbligatorie anche qualora negative; affermava che solo attraverso la documentazione allegata al ricorso era stato in grado di quantificare i contributi dovuti per gli anni in questione, rilevando che negli anni 1998 e 2000 l'opponente risultava avere dichiarato un reddito per attività autonoma rispettivamente di € 35.635,53 e di € 5.810,14, per cui era tenuto a versare a titolo di contributi le somme rispettive di € 4.198,71 ed € 619,29, a titolo di sanzioni le somme di € 629,81 e 92,89 e a titolo di interessi le somme di € 885,17 e 91,69, oltre alle somme dovute a titolo di sanzione per l'omessa comunicazione del reddito pari rispettivamente ad € 64,56 e 25,82, mentre per gli anni 1999 e 2001 effettivamente non risultava prodotto alcun reddito per cui l'opponente era tenuto a corrispondere unicamente le sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione reddituale pari rispettivamente ad € 64,65 e 103,28. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 6.775,78.

Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e letta in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con cartella esattoriale notificata all'opponente l'istituto concessionario alla riscossione ha intimato il pagamento della somma di € 21.760,58 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi relativi agli anni dal 1998 al 2001.

L'opponente afferma che tali contributi non sono dovuti in quanto negli anni indicati non ha prodotto alcun reddito per cui non era tenuto a versare alcun contributo.

Deve premettersi, a differenza di quanto indicato dallo stesso opponente il quale fa riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato, che questi risulta iscritto alla gestione separata dell'Inpgi, avendo fatto domanda di iscrizione in data 31 luglio 1997: nella domanda di iscrizione è stato lo stesso opponente a dichiarare di svolgere unicamente attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento della gestione separata dell'Inpgi gli iscritti devono versare un contributo soggettivo obbligatorio pari al 10% del reddito professionale di lavoro autonomo; i contributi devono essere versati entro il 30 settembre di ogni anno e in ipotesi di ritardo è prevista dagli artt. 6 e 9 l'applicazione di sanzioni e di interessi; l'art. 10 del regolamento impone a tutti gli iscritti, anche in ipotesi in cui la dichiarazione sia negativa, di comunicare all'Inpgi annualmente il proprio reddito; l'omissione di tale comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione.

Orbene, si deve rilevare che qualora l'Inpgi affermi che l'iscritto non abbia presentato la dichiarazione reddituale gravi sull'iscritto l'onere di contestare tale affermazione provando, al contrario, di avere presentato la dichiarazione medesima, gravando sull'ente unicamente l'onere di provare l'effettiva iscrizione all'albo, dalla quale iscrizione come si è visto discendono gli obblighi previsti dal regolamento.

Nel caso in esame l'Ente ha provato la circostanza costitutiva del diritto vantato, consistente nell'iscrizione dell'opponente alla gestione separata Inpgi, per cui gravava sull'opponente la prova di avere presentato la dichiarazione reddituale annualmente; l'opponente, al contrario, non ha fornito alcuna prova in tal senso.

Ne consegue che deve ritenersi certamente fondata la pretesa dell'ente di applicazione delle sanzioni previste in caso di omessa presentazione della dichiarazione per gli anni dal 1998 al 2001.

In riferimento alla richiesta di contributi si deve rilevare che l'istituto opposto nel costituirsi e nel prendere atto delle dichiarazioni reddituali ha rilevato che nessun reddito risulta prodotto per gli anni 1999 e 2001, per cui alcun contributo risulta dovuto; al contrario, in riferimento agli anni 1998 e 2000 ha rilevato la produzione di un reddito da lavoro autonomo pari rispettivamente ad € 35.635,53 e ad € 5.810,14, provvedendo sullo stesso a calcolare i contributi e le sanzioni dovute.

L'opponente afferma che nulla è dovuto anche per gli anni 1998 e 2000 in quanto il reddito indicato è riconducibile ad altra attività lavorativa diversa da quella giornalistica.

Osserva il giudice che in presenza di una iscrizione del giornalista alla gestione separata proprio per lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma e in presenza di una generica produzione di reddito da lavoro autonomo è onere dell'interessato provare che il suddetto reddito non è riconducibile all'attività giornalistica, bensì ad altra attività; nella fattispecie in esame l'opponente si è limitato a

dichiarare la diversa provenienza del reddito, senza tuttavia provare in alcun modo che effettivamente lo stesso non fosse riconducibile a lavoro giornalistico.

Pertanto, dalle dichiarazioni dell'Inpgi l'iscritto risulta debitore della somma di € 6.775,78, di cui € 4.818,00 per contributi omessi relativamente agli anni 1998 e 2000, € 722,70 a titolo di sanzioni, € 976,86 a titolo di interessi ed € 258,22 a titolo di sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

Il riconoscimento di un debito inferiore rispetto a quello ingiunto con la cartella esattoriale comporta l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale opposta e la conseguente condanna di _____ al pagamento in favore dell'Inpgi della somma di € 6.775,78.

Il riconoscimento della sussistenza di un credito e la circostanza che l'iscrizione a ruolo è derivata unicamente dalla condotta omissiva del debitore comporta la condanna dell'opponente, soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Inpgi liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
annulla l'iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale n. n. 068.2006.01138513.29.000 notificata il 10 maggio 2006 a
condanna _____ al pagamento in favore dell'Inpgi della somma di € 6.775,78;
condanna _____ al pagamento in favore dell'Inpgi delle spese processuali liquidate in € 1.100,00 di cui € 415,00 per onorari di avvocato ed € 563,00 per diritti di procuratore, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, il 3 luglio 2007

Il giudice,